17065/12



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA DEL 26/04/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO AGRO'

Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA

Dott. ARTURO CORTESE

Dott. CARLO CITTERIO

Dott. **ERCOLE APRILE**

SENTENZA - Presidente -

- Consigliere - REGISTRO GENERALE

- Consigliere - N. 35663/2010

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1)	C.A.	N. IL	(omissis)
2)	V.M.	N. IL	(omissis)

avverso la sentenza n. 5310/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 31/03/2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Shahile che ha concluso per il njetto dei niconi

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.





RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d'appello di Napoli con sentenza del 31.3.2009-10.2.2010 ha						
confermato le condanne di C.A. e V.M. per i delitti di						
favoreggiamento personale continuato ed aggravato ai sensi dell'art. 7 dl 152/91 il						
primo (secondo l'imputazione, reperiva l'alloggio per il latitante B.D.						
e lo scortava e precedeva durante gli spostamenti per segnalare la						
presenza eventuale di forze dell'ordine) e di concorso in favoreggiamento personale						
aggravato dall'art. 7 il secondo (imprenditore, negava alla polizia giudiziaria, che						
procedeva d'iniziativa, di aver incaricato il capocantiere di rilasciare un assegno						
recante l'importo di lire 10 milioni agli autori di una richiesta estorsiva fatta						
nell'interesse del gruppo camorristico del B I fatti sono dell'11.6.1999 per						
C. e fino al maggio 1999 per il V. la sentenza di primo grado è stata						
deliberata dal Tribunale di S.Maria Capua Vetere l'11.7.2006.						
2. Questi i motivi dei due ricorsi presentati dai rispettivi difensori.						
2.1 C. :						
- la condotta come contestata, tenuto conto che l'associazione del B.						
era in essere, configurerebbe il diverso reato di cui all'art. 418 c.p., essendo						
irrilevante che il B. fosse ricercato per i delitti di omicidio e violazione della						
legge armi;						
- l'aggravante ex art. 7 non sarebbe configurabile, in favore dell'aggravante						
specifica del capoverso dell'art. 378 c.p. o della stessa condotta di partecipazione						
all'associazione; mancherebbe comunque la specifica indicazione della concreta						
anevolatione all'associatione mations						

2.2 V.

- violazione e difetto di motivazione in relazione all'art. 376 c.p. per la mancata applicazione della legge n. 94 del 15.7.2009, in ragione dell'intervenuta ritrattazione operata dal ricorrente prima della chiusura del dibattimento; in particolare, la sentenza 101/99 della Corte costituzionale rileverebbe anche per questa fattispecie e comunque la Corte distrettuale avrebbe dovuto applicare retroattivamente, in quanto più favorevole, la modifica dell'art. 376 c.p. con l'inserimento anche del richiamo all'art. 378 c.p., contenuto nell'art. 1 della legge 94/2009;

- violazione dell'art. 7 legge 203/91 per la mancanza – in concreto – di qualsivoglia elemento oggettivo e soggettivo, essendo insufficiente la mera notorietà dell'appartenenza del favorito a clan camorristico per connettere il pagamento dell'estorsione all'agevolazione di tale clan.

3.1 Il ricorso di C. è infondato.

Quanto al primo motivo, la Corte distrettuale ha spiegato che in concreto il B. era ricercato per reati di omicidio e armi (circostanza in fatto non contestata dal ricorso che, e in modo solo assertivo, si limita a definirla irrilevante), il che per sé rende irrilevante la problematica giuridica proposta sulla configurabilità della residuale norme dell'art. 418 c.p. in luogo dell'art. 378 c.p., atteso che l'esistenza di indagini e ricerche in atto integra per sé il reato di favoreggiamento.

In ordine al secondo motivo, la giurisprudenza di questa Corte suprema ha già ripetutamente chiarito le differenze che caratterizzano le fattispecie di partecipazione all'associazione, concorso esterno all'associazione, favoreggiamento aggravato dall'essere il delitto commesso quello ex art. 416 bis c.p. e circostanza aggravante ex art. 7 legge 203/91 (Sez. 5, sent. 16556/2010; Sez.6, sent. 40966/2008; Sez.1, sent. 6969/2001 e Sez.2, sent. 15756/2003). Ma, sul punto, è assorbente la considerazione che il ricorrente propone riqualificazioni della condotta in termini sostanzialmente assertivi e astratti, senza argomentare in ordine alla sussistenza di circostanze di fatto specifiche, dedotte tempestivamente nei motivi d'appello ed ignorate dal giudice di secondo grado, che avrebbero dovuto ricondurre - appunto in fatto - la condotta del | C. | ad azione volta a favorire il | come persona e non in relazione al ruolo apicale svolto nel sistema camorristico. In proposito, la Corte distrettuale ha appunto evidenziato la consapevolezza del C. sul "ruolo preminente" in atto rivestito da B.D. nell'ambito associativo, argomentando anche dalle dichiarazioni del medesimo acquisite al dibattimento d'appello, da una pendenza per omicidio in concorso tra i due e da altre per gravissimi e numerosi reati, in assenza di circostanze di fatto peculiari che, in tale contesto, riconducessero l'agevolazione solo ad un rapporto personale e del tutto autonomo tra i due.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3.2 Il ricorso di Verdechiaro è fondato, nei termini che seguono.

Dopo la deliberazione della sentenza d'appello (il cui dispositivo è stato letto all'udienza del 31.3.2009, ancorché la motivazione sia stata poi depositata solo il 10.2.2010; sotto tale profilo pertanto il motivo di ricorso erroneamente censura la

sentenza di secondo grado per la non applicazione di una norma in realtà sopravvenuta al momento della concreta deliberazione), il testo dell'art. 376 c.p. è stato modificato dall'art. 1 della legge n. 94 del 15.7.2009, con l'inserimento anche del delitto di favoreggiamento personale tra quelli che prevedono la non punibilità se, non oltre la chiusura del dibattimento, chi ha reso le dichiarazioni inveritiere nel medesimo procedimento penale manifesti il vero o ritratti il falso.

Nel caso di specie, la stessa sentenza d'appello (oltre che il ricorso) argomenta sul punto presupponendo in fatto che tale ritrattazione tempestiva sia intervenuta effettivamente.

Poiché la novità normativa è certo più favorevole per l'imputato, la stessa va applicata ai sensi degli artt. 2.4 c.p. e 609.2 c.p.p..

Conseguente è l'annullamento senza rinvio della sentenza d'appello, per V. essere ill non punibile, risultando appunto dagli atti già ricorrenti le condizioni di fatto per l'applicazione della causa di non punibilità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvìo la sentenza impugnata nei confronti d	di	V.M .
perché non punibile ai sensi dell'art. 376 c.p.	-	

C.A.

mithui

processuali.

Rigetta il ricorso di

Così deciso in Roma, il 26.4.2012 IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Carlo Citterio

che condanna al pagamento delle spese

DEPOSITATO IN CANCELLERIA